



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## **DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE**

*Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante Codice della Navigazione e, in particolare l'articolo 746, recante disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011, recante la disciplina del trasporto aereo di Stato;

VISTE le previsioni di cui all'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che prevedono che tale regolamento non si applichi *“agli aeromobili e ai loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da, o per conto di, un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da tali aeromobili”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio;

VISTO il Regolamento dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (di seguito “ENAC”) UAS-IT del 4 gennaio 2021, che disciplina gli aspetti di competenza dello Stato Membro relativamente a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b), in cui si dichiara che tale regolamento ha lo scopo di: *“definire i requisiti applicabili agli UAS privati o di Stato che conducono attività che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 ma per i quali le competenti Amministrazioni dello Stato non abbiano emesso speciali regolamentazioni di cui all'articolo 748 del Codice della Navigazione”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione del 14 marzo 2022, che modifica il suindicato Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

CONSIDERATO che il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Chiavari (GE) (di seguito “Polizia municipale di Chiavari”) svolge molteplici funzioni di interesse e sicurezza pubblici nelle quali l'impiego degli APR risulta proficuo;

CONSIDERATO che la Polizia municipale di Chiavari, Operatore riconosciuto con codice D-Flight n.ITEg1rHGOz e codice EASA n. ITAyagsdvmc7t4if, ha in proprietà il seguente velivolo a pilotaggio remoto:

| COSTRUTTORE | Modello            | Numero APR | Identificativo D-Flight |
|-------------|--------------------|------------|-------------------------|
| DJI         | Phantom 4 Pro v2.0 | 11DUH3LRT  | ITA-2449344             |

VISTA la nota prot. n. 38530 del 31 luglio 2023, acquisita dalla Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari con prot. n.4450 in data 1 agosto 2023, con la quale la Polizia municipale di Chiavari ha inoltrato formale istanza per il riconoscimento di equiparazione ad aeromobile di Stato del velivolo a pilotaggio remoto di cui alla suindicata tabella che sarà impiegato per lo svolgimento dei compiti istituzionali e, in particolare, di quelli concretizzantesi in:

- attività di Polizia Giudiziaria, d’iniziativa e delegata dalla Procura della Repubblica, finalizzata all’accertamento e alla repressione degli illeciti penali;
- attività ausiliaria di pubblica sicurezza ai sensi della L. 65/86, se richiesta dalle competenti autorità;
- operazioni di protezione civile, di ricerca e di soccorso durante le pubbliche calamità ed interventi di soccorso di persone disperse in zone disagiate o mal raggiungibili;
- vigilanza sullo stato di manutenzione e conservazione di beni immobili pubblici o di interesse pubblico e privati, in caso di minaccia dell’incolumità pubblica o pericolo di crollo, anche in collaborazione con altri settori del comune o enti esterni;
- azione di prevenzione, contrasto, repressione degli illeciti in materia edilizia ed ambientale;
- rilievo di sinistri stradali, monitoraggio del traffico e dei nodi critici viari;
- azioni di prevenzione e contrasto del degrado urbano;
- attività di *safety* e *security* in occasione di eventi pubblici;
- attività di vigilanza sulla sicurezza e integrità del patrimonio pubblico e privato;

ATTESO che la Polizia municipale di Chiavari nell’istanza evidenzia di aver redatto un Manuale Operativo P.L. Chiavari (GE), di aver nominato un responsabile della Manutenzione, che il personale in servizio per il pilotaggio da remoto, in possesso delle abilitazioni al volo previste dalla normativa europea e nazionale, è adeguatamente formato e aggiornato secondo un programma periodico trimestrale previsto nell’anzidetto Manuale Operativo;

CONSIDERATO che l’aeromobile per cui è chiesta l’equiparazione ad aeromobile di Stato è adibito ad un servizio di Stato di carattere non commerciale ed esclusivo;

VALUTATA la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della richiesta equiparazione ai sensi dell’articolo 746 del Codice della Navigazione, a far data dalla ricezione dell’istanza e ferma restando la possibilità di far cessare il riconoscimento nel caso in cui venga meno l’utilizzazione dell’aeromobile per le finalità pubbliche sopra evidenziate;

## DECRETA

### Articolo 1

1. È riconosciuta, dal 1° agosto 2023, l’equiparazione ad aeromobile di Stato ai sensi dell’articolo 746 del Codice della Navigazione all’aeromobile di cui alla seguente tabella:

| COSTRUTTORE | Modello            | Numero APR | Identificativo D-Flight |
|-------------|--------------------|------------|-------------------------|
| DJI         | Phantom 4 Pro v2.0 | 11DUH3LRT  | ITA-2449344             |

2. L’equiparazione di cui al comma 1 è riconosciuta limitatamente all’effettiva utilizzazione dello stesso aeromobile per il perseguimento delle finalità pubbliche della Polizia municipale di Chiavari evidenziate in premessa.

### Articolo 2

1. L’equiparazione di cui all’articolo 1 cessa di essere riconosciuta al venir meno dell’utilizzazione dell’aeromobile stesso per le finalità pubbliche evidenziate in premessa e richiamate all’articolo 1, comma 2.

Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti [www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it).

Roma,

Dott. Costantino FIORILLO